

Capitolo 1 PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Sommario

C) SUINI

Sezione 1^a - Suini da allevamento

Oggetto del contratto	»	18
Contrattazioni	»	19
Luogo della consegna	»	20
Pagamento	»	21
Garanzia	»	22

Sezione 2^a - Suini da macello

Contrattazioni	»	23
Tare	»	24

C) SUINI

Sezione 1^a - Suini da allevamento

Art. 18 – Oggetto del contratto.

Sono considerati suini da allevamento le scrofe, i verri, i maiali giovani non ancora slattati (lattonzoli), i maschi e le femmine già sanati e pronti all'ingrasso (magroni).

Nelle vendite di suini da allevamento, il venditore è garante delle malattie infettive che eventualmente si manifestino nell'animale nel periodo di otto giorni dalla consegna.

Art. 19 – Contrattazioni.

I magroni ed i lattonzoli per allevamento sono contrattati a peso vivo o a capo.

Nell'atto della stipulazione del contratto, il compratore suole dare al venditore una congrua caparra.

Art. 20 – Luogo della consegna.

La consegna si intende resa franca di spese alla porcilaia del venditore o del compratore.

Art. 21 – Pagamento.

Se il venditore non ha dato garanzia di sanità, il pagamento deve essere eseguito all'atto della consegna degli animali. Se il venditore ha dato garanzia di sanità, il pagamento si intende dovuto dopo spirato il termine di detta garanzia.

Art. 22 – Garanzia.

Nei contratti fra allevatori, il venditore non usa dare garanzia di sanità. Tuttavia il venditore ne risponde qualora sia accertato che il soggetto abbia malattia contratta precedentemente alla cessione. Il venditore è invece tenuto a garantire la sanità quando sia un negoziante. Il termine di garanzia è di otto giorni dalla consegna. Il compratore ha diritto alla risoluzione dell'intero contratto se nel gruppo consegnato vi è anche un solo maiale affetto da malattie infettive o contagiose.

Sezione 2^a - Suini da macello

Art. 23 – Contrattazioni.

I suini grassi sono contrattati a peso morto e a peso vivo. I contratti a peso morto si stipulano, generalmente, senza vedere i suini e non ammettono nessuna tara. Il peso morto si ottiene dalla pesatura dell'animale, dedotto il sangue, la vescica, la milza, la rete, le budella ed il ventricolo. La pesatura è eseguita dopo la visita sanitaria. Se a seguito di questa, qualche parte dell'animale è esclusa dal consumo per ragioni sanitarie, il venditore non ha diritto ad alcun compenso per la parte non ritenuta idonea. Il sangue, la vescica, le budella, la milza, la rete ed il ventricolo spettano gratuitamente al compratore. La prova dell'avvenuta consegna è data dal possesso della bolletta di peso da parte del compratore. I contratti a peso vivo si stipulano sulla piazza su semplice dichiarazione di "merce mercantile" e tale merce si intende costituita da maiali sani, di buona forma, in piena efficienza di ingrassamento e di razza determinata. Il peso vivo è stabilito sul posto di consegna. La bolletta della pesa pubblica del luogo di consegna fa fede, in assenza del compratore o di un suo rappresentante, del peso riconosciuto.

Art. 24 – Tare.

Nei contratti aventi per oggetto suini da macello a peso vivo non vige l'uso della tara, ma resta sottinteso il digiuno di 24 ore. Tuttavia se il ventricolo sgrassato supera i 2 kg, il soprappiù è dedotto dal peso vivo. L'eventuale reclamo per pesi maggiori deve essere fatto, quando ciò sia possibile, prima della macellazione affinché il venditore o un suo rappresentante possa assistervi. I maschi non ben castrati e maleodoranti sono deprezzati.